

**Contratto per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica per punti di prelievo ai sensi della delibera n. 111/06**

tra

Terna S.p.A., con sede legale in Roma viale Egidio Galbani 70, Partita IVA e Codice Fiscale 05779661007 rappresentata da..... in qualità di....., (di seguito denominata “TERNA”)

e

Società..... con sede legale in ..... via....., .....Partita IVA e Codice Fiscale ..... rappresentata da ....., in qualità di .....(di seguito denominata “Utente del dispacciamento”)

di seguito nel loro insieme denominate anche “Parti” e, singolarmente, “Parte”.

**Premesso che**

- ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito denominato “D.lgs. n. 79/99”) e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, TERNA esercita le attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della Rete di Trasmissione Nazionale;
- l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito denominata “Autorità”) ha adottato la delibera n. 111/06, come successivamente integrata e modificata (di seguito denominata “delibera n. 111/06”), recante le “*Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del D.lgs. n. 79/99*”;
- TERNA ha definito le *Congestion Management rules on the Italian interconnection* ai sensi dell'art. 7 dell'allegato A alla delibera dell'Autorità ARG/elt 162/11 (di seguito denominate “Regolamento”);
- l'Autorità ha adottato la delibera ARG/elt 107/09, recante “*Approvazione del Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement) (TIS) comprensivo di modalità per la determinazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche ai dati di misura con (modifiche alla deliberazione n. 111/06)*” (di seguito denominato “TIS”);

- TERNA ha predisposto il “Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete”, positivamente verificato dall’Autorità e dal Ministero dello Sviluppo economico e i suoi successivi aggiornamenti (di seguito denominato “Codice di Rete”) pubblicato sul sito internet di TERNA;
- in base all’art. 4, comma 1, della delibera n. 111/06 sono tenuti a stipulare un contratto per il servizio di dispacciamento per punti di prelievo, tra gli altri:
  - i titolari delle unità di consumo, ad eccezione dei titolari delle unità di consumo comprese nel mercato di maggior tutela;
  - l’Acquirente Unico, per le unità di consumo comprese nel mercato di maggior tutela;
  - i titolari di punti di esportazione;
- in base all’art. 4, comma 2, della delibera n. 111/06, la conclusione, direttamente o attraverso l’interposizione di un terzo, del contratto per il servizio di dispacciamento in prelievo e del contratto per il servizio di trasmissione e distribuzione è condizione necessaria per prelevare energia elettrica dalla rete con obbligo di connessione di terzi;
- ai sensi dell’art. 4, commi 4 e 5 della delibera n. 111/06, il contratto di dispacciamento è unico per tutte le unità di consumo e per tutti i punti di esportazione nella titolarità di uno stesso soggetto e per la stipula dello stesso è possibile avvalersi di un terzo nella posizione di mandatario senza rappresentanza che deve essere unico ai fini della conclusione dei contratti per i servizi di dispacciamento, trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica;
- ai sensi dell’art. 49 della delibera n.111/06, TERNA ha predisposto il Regolamento del sistema di garanzie (Allegato A.61 al Codice di rete) al fine di disciplinare l’organizzazione e la gestione del sistema di garanzie a copertura delle obbligazioni assunte dagli utenti di dispacciamento nei confronti di Terna. Tale Regolamento è stato approvato dall’Autorità con delibera 268/2016/R/eel (di seguito denominato “Regolamento Garanzie”).
- l’Utente del dispacciamento è:  
(barrare la/e casella/e corrispondente/i)
  - titolare di unità di consumo che prelevano energia elettrica dalle reti con obbligo di connessione di terzi anche per il tramite di altre reti elettriche;
  - soggetto mandatario del titolare di unità di consumo;
  - titolare di punti di esportazione;
- l’Utente del dispacciamento, dà atto che, con riferimento alle unità di consumo nella propria titolarità o con riferimento alle quali abbia ricevuto mandato senza rappresentanza alla stipula del contratto di dispacciamento, sono stati assolti gli oneri ed effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di allacciamento, accesso ed uso della rete di trasmissione nazionale e delle reti di distribuzione;
- l’Utente del dispacciamento dà atto che il contratto di dispacciamento e il contratto per il servizio di trasmissione e distribuzione sono tra loro collegati e la loro stipula, nonché la loro contestuale

sussistenza e corretta esecuzione costituiscono condizioni necessarie perché possa essere prelevata energia elettrica dalla rete con obbligo di connessione di terzi;

- l'Utente del dispacciamento dà atto che TERNA ha diritto di verificare con l'esercente il servizio di distribuzione e trasmissione la sussistenza di tutte le condizioni indicate nei precedenti alinea e quindi la regolare esecuzione del contratto di dispacciamento;

si conviene e si stipula quanto segue

### **Articolo 1 Premesse ed allegati**

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e costituiscono condizioni cui il contratto è sottoposto.

Per allegati si intendono i seguenti documenti:

- Allegato 1: dichiarazione dell'Utente del dispacciamento, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e con l'osservanza delle modalità di cui all'art. 38 del medesimo D.P.R. 445/2000 attestante la propria qualità di legale rappresentante e il possesso dei poteri di firma per la stipula del presente contratto;
- Allegato 2: dichiarazione dell'Utente del dispacciamento, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e con l'osservanza delle modalità di cui all'art. 38 del medesimo D.P.R. 445/2000 attestante il conferimento del mandato senza rappresentanza da parte del titolare di unità di consumo per la stipula del contratto di dispacciamento;
- Allegato 3: garanzia di cui all'art. 9 del presente contratto.

### **Articolo 2 Definizioni**

Ai fini e per gli effetti del presente contratto si applicano le definizioni contenute nell'art. 1 della delibera n. 111/06 e nel Codice di Rete.

### **Articolo 3 Oggetto del contratto**

- 3.1 Il presente contratto regola i rapporti tra TERNA e l'Utente del dispacciamento in merito alla erogazione del servizio di dispacciamento come disciplinato dalla delibera n. 111/06 con riferimento ai:

- punti di dispacciamento afferenti le unità di consumo;
- punti di dispacciamento di esportazione afferenti le unità virtuali di esportazione;

nella titolarità dell'Utente del dispacciamento o con riferimento ai quali sia stato conferito apposito mandato di cui all'Allegato 2 e come risultanti dai registri tenuti da TERNA di cui ai successivi artt. 4.2.e 4.3.

## **Articolo 4**

### **Diritti e obblighi dell'Utente del dispacciamento**

#### *4.1. Disposizioni generali*

L'Utente del dispacciamento si impegna ad osservare quanto previsto dal ed eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto, anche in ottemperanza a quanto previsto dal Codice di Rete, nonché da ogni altra disposizione della normativa vigente in materia di allacciamento, accesso ed uso della rete di trasmissione nazionale e delle reti di distribuzione, che dichiara di conoscere e di accettare, senza alcuna condizione o riserva.

L'Utente del dispacciamento dà altresì atto che le modifiche del Codice di Rete nonché di ogni altra disposizione prevista dalla normativa vigente in materia di allacciamento, accesso ed uso della rete di trasmissione nazionale e delle reti di distribuzione, che dovessero sopravvenire successivamente alla firma del presente contratto, si applicheranno ai rapporti tra le Parti senza necessità di modifica o rinegoziazione del presente contratto e sostituiranno automaticamente le regole tecniche e la normativa previgente.

L'Utente del dispacciamento, anche qualora mandatario, risponde nei confronti di TERNA di tutti gli obblighi derivanti dal presente contratto.

Nei casi di inosservanza da parte dell'Utente del dispacciamento dei propri obblighi, TERNA provvederà a segnalare i relativi comportamenti all'Autorità, che valuterà i relativi provvedimenti ai sensi della legge n. 481/95.

#### *4.2 Registro delle Unità di consumo*

Le unità di consumo sono registrate nel "Registro Unità di Consumo" (di seguito: RUC) tenuto da TERNA secondo le modalità definite nel capitolo 4 del Codice di Rete.

TERNA provvede a comunicare a ciascun Utente del dispacciamento i codici identificativi delle unità di consumo ad esso associate.

#### *4.3 Registro delle unità virtuali di esportazione*

Le unità virtuali di esportazione sono registrate nel sistema per la Gestione Anagrafica Unica degli Impianti (di seguito: GAUDI') tenuto da TERNA.

Sulla base delle richieste dell'Utente del dispacciamento, pervenute secondo le modalità previste nel Regolamento, TERNA definisce in GAUDI' una unità virtuale di esportazione per ciascun Utente del dispacciamento, per ciascuna zona virtuale estera e per tipologia di diritto di capacità di trasporto in esportazione in applicazione a quanto stabilito nel Regolamento.

TERNA provvede a comunicare a ciascun Utente del dispacciamento i codici identificativi delle unità di esportazione ad esso associate.

#### *4.4 Diritti e obblighi dell'Utente del dispacciamento a prelevare energia*

L'Utente del dispacciamento ha il diritto ed assume l'impegno vincolante di prelevare dalla rete in ciascun punto di dispacciamento per unità di consumo e/o unità virtuale di esportazione nella sua responsabilità, la quantità di energia elettrica corrispondente al programma vincolante modificato di prelievo relativo al medesimo punto.

#### *4.5 Gestione delle variazioni di anagrafica e di assetti societari*

4.5.1 L'Utente del dispacciamento è tenuto a comunicare a TERNA, attraverso il portale *MyTerna*, eventuali variazioni di anagrafica e di assetti societari con almeno un mese di anticipo rispetto alla data di decorrenza della variazione stessa trasmettendo a TERNA la documentazione attestante i nuovi assetti societari risultanti da tali variazioni, fermo restando che, ai fini di una corretta gestione dei conguagli afferenti al presente contratto, la regolazione delle relative partite economiche dovrà essere effettuata con un unico utente del dispacciamento.

4.5.2 Nessuna responsabilità potrà essere attribuita a TERNA in caso di mancata o inesatta comunicazione da parte dell'Utente del dispacciamento delle variazioni di cui al precedente comma 4.5.1.

### **Articolo 5 Determinazione dell'energia elettrica prelevata**

- 5.1 L'energia elettrica prelevata in un punto di dispacciamento per unità di consumo o in un punto di dispacciamento di esportazione è determinata secondo quanto stabilito, rispettivamente, dagli articoli 5.2, 5.4 e 5.7 del TIS.
- 5.2 Ai sensi degli artt. 5.2, 5.5 e 8.1 del TIS, l'energia elettrica prelevata in un punto di dispacciamento per unità di consumo è calcolata da TERNA quale responsabile del servizio di aggregazione delle misure dell'energia elettrica ai fini della quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento, che svolge tale servizio avvalendosi dei soggetti di cui all'art. 8.2 del TIS.
- 5.3 Qualora i soggetti di cui al precedente comma non forniscano i dati di propria competenza nei tempi stabiliti dal TIS, TERNA procederà secondo quanto stabilito dalla medesima delibera.

### **Articolo 6 Corrispettivi**

- 6.1 L'Utente del dispacciamento riconosce a TERNA o riceve dalla stessa i corrispettivi previsti dalla delibera n. 111/06 e dal TIS, secondo le modalità ed i termini ivi precisati.

- 6.2 L'Utente del dispacciamento riconosce a TERNA il corrispettivo di cui all'art. 7, comma 1 del Testo integrato della disciplina del mercato elettrico con riferimento all'energia elettrica ceduta a TERNA ai sensi dell'art. 30, comma 10, lettera b), della delibera n. 111/06 attribuita all'Utente del dispacciamento ai sensi dell'art. 39 bis, comma 2, della delibera n. 111/06.
- 6.3 Ai fini della determinazione dei corrispettivi richiamati nel presente articolo, si adottano i criteri definiti dalla delibera n. 111/06 e dal TIS. TERNA, con i tempi stabiliti da tali delibere, mette a disposizione dell'Utente del dispacciamento, secondo le modalità da TERNA stabilite, i dati di propria competenza necessari per consentire allo stesso di emettere le fatture relative ai corrispettivi di cui al presente articolo.

### **Articolo 7**

#### **Modifiche dei punti di prelievo e recesso dell'Utente del dispacciamento**

- 7.1 Nel corso del periodo di validità del presente contratto l'Utente del dispacciamento può apportare variazioni all'elenco dei propri punti di prelievo aggiungendo o eliminando punti di prelievo.
- 7.2 In tal caso l'Utente del dispacciamento comunica tali variazioni ai sensi della regolazione in materia di *switching*. Tali modifiche seguono le modalità e le tempistiche previste all'art. 4, comma 6, della delibera n. 111/06.
- 7.3 Fermo restando quanto previsto al comma 7.1, qualora l'Utente del dispacciamento intenda recedere dal contratto di dispacciamento è tenuto a darne comunicazione a TERNA. Il recesso ha efficacia a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione.

### **Articolo 8**

#### **Fatturazione e pagamenti**

- 8.1 La periodicità di fatturazione dei corrispettivi di cui all'art. 6 del presente contratto è mensile.
- 8.2 L'Utente del dispacciamento è tenuto a notificare, con le tempistiche di cui al precedente art. 4, comma 5, eventuali mutamenti societari che determinino cambiamenti nelle modalità di fatturazione segnalando in modo specifico la data di decorrenza, nonché il soggetto giuridico destinatario della fatturazione per periodi antecedenti al mutamento societario e non ancora fatturati da TERNA.
- 8.3 TERNA e l'Utente del dispacciamento emettono fatture per i corrispettivi di cui all'art. 6 del presente contratto di rispettiva competenza.
- 8.4 Potranno essere emesse:
- fatture per partite economiche insorgenti da rettifiche di *settlement*, da rettifiche tardive e da conguagli secondo le modalità di liquidazione previste dal TIS;

- ulteriori fatture di rettifica e/o conguaglio anche in seguito a correzioni, da parte delle imprese distributrici, di meri errori materiali nell'indicazione del numero di punti di prelievo trasmesso a TERNA per unità di consumo.

8.5 Il termine di scadenza della fattura (di seguito denominato "Data di Pagamento") per i corrispettivi di cui all'articolo 6 del presente contratto è fissato al:

- sedicesimo giorno lavorativo del secondo mese successivo al mese di riferimento nel caso di fatture emesse da TERNA;
- diciassettesimo giorno lavorativo del secondo mese successivo al mese di riferimento nel caso di fatture emesse dall'Utente del dispacciamento.

Le parti provvedono al pagamento con valuta beneficiario la Data di Pagamento, accreditando gli importi complessivi fatturati sul conto corrente bancario indicato.

Il termine di scadenza delle fatture previste al paragrafo 8.4 è regolato secondo le tempistiche stabilite dal TIS.

8.6 Ai fini del pagamento, le fatture dovranno essere emesse nel rispetto delle modalità previste dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio per l'anno finanziario 2018) e consegnate entro l'ottavo giorno lavorativo antecedente la data di scadenza.

8.7 L'Utente del dispacciamento non può differire o ridurre il pagamento, neanche in caso di contestazione, né può compensare con eventuali crediti che possa vantare nei confronti di TERNA.

8.8 Fatto salvo il rimborso delle maggiori spese di esazione sostenute, in caso di mancato pagamento totale o parziale o in caso di ritardato pagamento delle fatture, sono dovuti sugli importi fatturati non debitamente pagati o pagati in ritardo, interessi moratori per ogni giorno effettivo di ritardo, calcolati al tasso BCE maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.

8.9 In caso di ritardato pagamento, ciascuna Parte si riserva inoltre, ai sensi dell'art. 1194 del codice civile, il diritto di imputare i pagamenti ricevuti a copertura in via preventiva degli interessi maturati alla data dell'incasso, alle maggiori spese di esazione e successivamente a fronte della linea capitale, indipendentemente dalla data di scadenza o dall'imputazione difforme indicata dall'altra Parte all'atto del pagamento.

## **Articolo 9 Garanzie**

9.1 L'Utente del dispacciamento responsabile di punti di dispacciamento per unità di consumo e di esportazione è tenuto a prestare in favore di TERNA apposita garanzia (Allegato 3), conforme al modello allegato al Regolamento Garanzie, a copertura delle obbligazioni inerenti il presente contratto, e delle eventuali fatturazioni relative a conguagli e/o rettifiche riferite ad anni precedenti che si dovessero perfezionare nel periodo di validità ed efficacia della garanzia stessa e secondo quanto previsto nel Regolamento Garanzie.

9.2 L'Utente del dispacciamento, in tutte le ipotesi previste nel Regolamento Garanzie, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, si impegna a reintegrare e/o ricostituire la garanzia secondo le modalità e i termini ivi previsti.

	Codifica	
	<b>Allegato A26</b>	
	Rev. 11 30 maggio 2019	Pagina: <b>8</b>

- 9.3 Le garanzie dovranno avere durata almeno fino al termine indicato al paragrafo 5 del Regolamento Garanzie, fermo restando che le richieste di adempimento potranno pervenire entro 180 giorni dal termine di validità indicato.
- 9.4 L'Utente del dispacciamento è tenuto a rinnovare la garanzia con almeno 45 giorni di anticipo rispetto al 31 dicembre dell'anno validità del contratto.

### **Articolo 10**

#### **Limitazione delle responsabilità e forza maggiore**

- 10.1 TERNA è responsabile esclusivamente dei danni che costituiscano conseguenza immediata e diretta di suoi comportamenti determinati da dolo o colpa grave e siano prevedibili alla data di stipulazione del presente contratto. Le Parti si danno reciprocamente atto che non sussisterà alcun obbligo risarcitorio o di indennizzo per i danni che siano conseguenza indiretta o non prevedibile di comportamenti di TERNA, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, i danni derivanti dalla perdita di opportunità di affari o di clientela o dal mancato conseguimento di utili.
- 10.2 Non sussisterà alcuna responsabilità delle Parti per inadempimenti dovuti a forza maggiore ovvero ad eventi comunque al di fuori del loro controllo, quali a titolo meramente esemplificativo, guerre, sommosse, terremoti, inondazioni, incendi, scioperi a carattere nazionale, interruzioni della erogazione di energia elettrica o nella fornitura delle linee dedicate di trasporto dati facenti parte del sistema informatico di TERNA, quando tali interruzioni siano imputabili esclusivamente al comportamento di terzi.

### **Articolo 11**

#### **Reclami e decadenze**

- 11.1 L'Utente del dispacciamento, qualora intenda contestare quanto fatturato da TERNA, presenta reclamo scritto e motivato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, pena la decadenza del diritto. Il reclamo non sospende la riscossione della fattura oggetto di contestazione.

TERNA dà tempestiva e motivata comunicazione all'Utente del dispacciamento dell'esito della contestazione. In caso di accoglimento della stessa, la comunicazione contiene anche l'indicazione delle misure necessarie per rimediare all'oggetto della contestazione.

In caso di mancata contestazione della fatturazione negli indicati termini, l'Utente del dispacciamento decade dal diritto di proporre contestazione e la fattura si intende accettata.

- 11.2 Fatto salvo quanto previsto al precedente comma, l'Utente del dispacciamento comunica a TERNA, a pena di decadenza, ogni reclamo o pretesa di risarcimento entro e non oltre 15 giorni lavorativi dal giorno in cui lo stesso ha avuto conoscenza del prodursi dell'evento dannoso, o avrebbe dovuto averne conoscenza usando l'ordinaria diligenza, fornendo contestualmente una precisa indicazione delle circostanze nelle quali l'evento dannoso ed i danni si sono prodotti. La relativa documentazione di supporto è comunicata a TERNA entro e non oltre 20 giorni lavorativi

dal giorno in cui l'Utente del dispacciamento ha avuto conoscenza del prodursi dell'evento dannoso, o avrebbe dovuto averne conoscenza usando l'ordinaria diligenza.

TERNA dà tempestiva e motivata comunicazione all'Utente del dispacciamento dell'esito dei reclami o delle pretese di risarcimento avanzate. In caso di accoglimento degli stessi la comunicazione contiene anche l'indicazione delle misure necessarie per rimediare all'oggetto del reclamo.

L'Utente del dispacciamento non può in nessun caso rifiutare o sospendere l'esecuzione delle proprie obbligazioni salvo il caso di forza maggiore. Nel caso in cui l'Utente del dispacciamento dovesse rifiutare o sospendere illegittimamente l'esecuzione delle proprie obbligazioni, TERNA non sarà in alcun modo responsabile per gli eventuali danni derivanti dalla predetta sospensione ovvero dal predetto rifiuto.

## **Articolo 12**

### **Risoluzione**

12.1 TERNA, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, previa semplice dichiarazione da parte della stessa di volersi avvalere della presente clausola, anche in uno solo dei seguenti casi:

- nel caso in cui la garanzia sia dichiarata nulla, sia annullata, sia risolta o sia inefficace o comunque sia invalida e non sia ricostituita secondo le modalità e i termini previsti nel Regolamento Garanzie o non venga rinnovata nei termini di cui al precedente art. 9.4;
- nel caso in cui la garanzia non venga reintegrata o ricostituita secondo le modalità e i termini previsti nel Regolamento Garanzie.

In tali casi la risoluzione ha luogo di diritto a decorrere dalla data di ricevimento da parte dell'Utente del dispacciamento della comunicazione di TERNA.

12.2 È nella facoltà di TERNA concedere all'Utente del dispacciamento un ulteriore termine massimo di 5 giorni per adempiere prima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui al precedente comma.

12.3 TERNA comunica la risoluzione del contratto di dispacciamento al Sistema Informativo Integrato (SII) per gli adempimenti di propria competenza.

## **Articolo 13**

### **Clausole generali**

13.1 Il mancato o il ritardato esercizio di uno dei diritti spettanti ad una Parte ai sensi del presente contratto non può essere considerato come rinuncia a tali diritti.

13.2 Per le finalità di cui al presente contratto, le Parti eleggono domicilio presso i seguenti indirizzi:

- TERNA S.p.A. - Affari Regolatori, Viale Egidio Galbani 70 - 00156 Roma - n. fax: 06 8313.8131,

- ..... Via/Piazza.....

n..... n. fax.....indirizzo e- mail....., Indirizzo pec.....

13.3 Fatto salvo quanto specificamente previsto in altre disposizioni del presente contratto, ogni comunicazione o notifica da effettuarsi ai sensi del presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto e consegnata a mano, anche a mezzo corriere, o trasmessa per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o inviata a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:

- TERNA S.p.A. - Affari Regolatori, Viale Egidio Galbani 70 - 00156 Roma, Indirizzo PEC.....;

- ..... Via/Piazza ..... n. ...., Indirizzo pec.....

Le comunicazioni si intendono ricevute alla data di sottoscrizione della ricevuta di avvenuta consegna, se effettuate mediante consegna a mano, ovvero dalla data indicata nella ricevuta di ricezione della raccomandata ricevuta dal destinatario o dalla data di consegna del messaggio inviato tramite PEC

13.4 L'Utente del dispacciamento non può cedere il contratto o i singoli diritti e obblighi dallo stesso derivanti senza il preventivo consenso scritto di TERNA. In tali casi, ferma la necessità del preventivo consenso scritto di TERNA, vale quanto previsto al precedente paragrafo 4.5.1.

13.5 TERNA può cedere il presente contratto in adempimento di specifiche disposizioni normative o regolamentari, senza che l'Utente del dispacciamento possa in tal caso pretendere alcun risarcimento e/o indennizzo di sorta e senza che ciò comporti in alcun modo oneri a suo carico.

13.6 Gli oneri fiscali e tributari nonché le spese di qualsiasi natura, derivanti dal presente contratto sono a carico dell'Utente del dispacciamento.

#### **Articolo 14**

##### **Durata e decorrenza del contratto**

14.1 Il presente contratto ha decorrenza dal ..... ed ha validità fino al 31 dicembre ..... e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno fintanto che non intervenga esplicita disdetta dell'Utente del dispacciamento da comunicare, a pena di decadenza, a TERNA tramite il portale *MyTerna*. La disdetta è efficace a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di richiesta.

#### **Articolo 15**

##### **Codice Etico, D.lgs. 231/2001 e Anticorruzione**

L'Utente del dispacciamento prende atto che TERNA, nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti interni:

- si riferisce ai principi contenuti nel Codice Etico, consultabile presso l'indirizzo internet [www.terna.it](http://www.terna.it).
- ha adottato un proprio Modello di Organizzazione e di gestione in ottemperanza all'art. 6 del D.lgs. 231/2001 (consultabile presso l'indirizzo internet [www.terna.it](http://www.terna.it)), al fine di prevenire gli specifici reati previsti dal medesimo D.lgs. 231/2001, così come successivamente modificato ed integrato, sia in Italia che all'estero;
- ha adottato la Linea-Guida Anticorruzione al fine di prevenire la corruzione pubblica e privata in Italia e all'estero, consultabile sul sito [www.terna.it](http://www.terna.it).

### **Articolo 16** **Riservatezza**

Ai sensi della vigente Disciplina Privacy (per tale intendendosi il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR), il D.Lgs. n. 196/2003, il D. Lgs. n.101/2018 nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti del Garante) si informa che il trattamento dei dati comunicati dalle Parti verrà svolto solo per: (a) finalità connesse e strumentali all'esecuzione del contratto (b) finalità amministrativo contabili (es. organizzativa, finanziaria, controllo interno, ecc.), (c) tutela dei diritti ed interessi legittimi, (d) adempimento di obblighi di legge o regolamentari.

In merito al trattamento dei dati personali comunicati, potranno essere esercitati i diritti previsti dal Capo III del Regolamento UE 2016/679 e potrà proporsi reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell'art. 77 del GDPR. Tutte le richieste relative all'esercizio dei diritti dell'interessato dovranno essere indirizzate alla casella di posta elettronica [privacy@terna.it](mailto:privacy@terna.it).

Il Titolare del trattamento dei dati in questione è Terna S.p.A. con sede legale in Viale Egidio Galbani n. 70 – 00156 Roma.

Il Responsabile della Protezione dei dati è contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: [dpo@terna.it](mailto:dpo@terna.it).

### **Articolo 17** **Foro competente**

Per ogni controversia derivante dall'esecuzione, interpretazione o applicazione del presente contratto è competente il Foro di Roma.

	Codifica	
	<b>Allegato A26</b>	
	Rev. 11 30 maggio 2019	Pagina: <b>12</b>

### **Articolo 18**

#### **Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le Parti fanno espresso rinvio alle disposizioni contenute nella delibera n. 111/06 e, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile.

Si intendono automaticamente inserite nel presente contratto eventuali modifiche dovute a successive deliberazioni dell'Autorità nonché le eventuali modifiche al Codice di Rete.

### **Articolo 19**

#### **Perfezionamento del Contratto**

Il presente contratto è firmato in duplice originale da parte dell'Utente del dispacciamento ed è inviato a TERNA che, ai fini del perfezionamento del contratto stesso, provvederà a restituire un originale debitamente firmato all'Utente del dispacciamento.

Qualsiasi modifica del presente contratto ha luogo in forma scritta.

Roma, li

TERNA S.p.A.

L'Utente del dispacciamento

.....

.....

### **APPROVAZIONE SPECIFICA DI CLAUSOLE**

L'Utente del dispacciamento dichiara di avere preso conoscenza di tutte le sopra estese clausole e di approvare specificamente con riferimento agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile le seguenti clausole: art. 4 (Diritti e obblighi dell'Utente del dispacciamento); art. 8 (Fatturazione e pagamenti); art. 9 (Garanzie); art. 10 (Limitazione di responsabilità e forza maggiore); art. 11 (Reclami e decadenze); art. 12 (Risoluzione); art. 13 (Clausole generali); art. 14 (Durata e decorrenza del contratto); art. 17 (Foro competente).

L'Utente del dispacciamento

.....